

D.Lgs.Lgt. 2 novembre 1944, n. 327 ⁽¹⁾.

Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1944, n. 86.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 369 del [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo 1

Il termine previsto dall'art. 374, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della [legge 22 maggio 1913, n. 468](#), è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso da successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della [legge 23 dicembre 1940, n. 1868](#).

È, del pari, prorogato, per lo stesso periodo il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della [legge 23 dicembre 1940, n. 1868](#), per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.